REGOLAMENTO N. 372/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che limita l'importo dell'imposizione applicabile, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 160/66/CEE, all'importazione delle preparazioni chiamate « fondute »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], e in particolare l'articolo 17, secondo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, durante i negoziati tariffari che hanno avuto luogo nel quadro del G.A.T.T., la Comunità Economica Europea ha dichiarato che avrebbe limitato, in maniera autonoma, a 35 unità di conto per 100 chilogrammi netti, a decorrere al più tardi dal 1° agosto 1967, l'importo dell'imposizione applicabile, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 160/66/CEE, all'importazione negli Stati membri di preparazioni chiamate « fondute », condizionate per la vendita al dettaglio, a base di formaggio Emmental e Gruviera, di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore a 18 % e contenenti vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie ; che si è riservata di subordinare l'ammissione dei prodotti in questione al beneficio di tale disposizione alla prova che i formaggi Emmental e Gruviera utilizzati per la loro fabbricazione sono stati prodotti nel paese esportatore ;

Considerando che, tenendo conto della presentazione commerciale delle preparazioni chiamate « fondute », occorre intendere come condizionate per la vendita al dettaglio le preparazioni presentate in un imballaggio avente un contenuto netto inferiore o uguale a 1 chilogrammo ;

Considerando che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento n. 83/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La riscossione dell'importo dell'imposizione applicabile, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 160/66/CEE, all'importazione negli Stati membri in provenienza dai paesi terzi di preparazioni chiamate « fondute », di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie (voce doganale ex 21.07 G I a) 2 dd) della tariffa doganale comune) e presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale a 1 chilogrammo, è limitato a 35 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

2. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dalle autorità competenti, ove si attesti in particolare che i formaggi Emmental e Gruviera utilizzati sono stati prodotti nel paese esportatore.

Articolo 2

All'allegato I del regolamento n. 83/67/CEE, la voce 21.07 G I a) è modificata come segue :

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

[2] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)	Aliquota dei dazi risultante dalla sospensione parziale
21.07	... (invariato) ... G. (invariato) I. (invariato) a) (invariato) 1. (invariato) 2. (invariato) aa), bb) e cc) (invariato) dd) uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, in peso ee) e ff) (invariato)	20,8 % (1) (a)	17 % (1) (a)

(1) (Invariato).

(a) La riscossione dell'importo dell'imposizione (dazio ad valorem e elemento mobile) applicabile all'importazione delle preparazioni dette « fondute », di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, e presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale a un chilogrammo, è limitata a 35 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

L'ammissione al beneficio di detta disposizione è subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dalle autorità competenti ove si attesti in particolare che i formaggi Emmental e Gruviera utilizzati sono stati prodotti nel paese esportatore ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
Fr. NEEF